



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C.S. "CARDARELLI - MASSAUA"
Via Scrosati, 4 - 20146 Milano - tel.02.88441541 fax. 02.88441537
C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005
E-mail : MIIC815005@istruzione.it Web: <http://cardarelli-massaua.gov.it>
Indirizzo Posta certificata: cardarelli-massaua@pec.it

➤ **AL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome nome)

in servizio presso questo istituto in qualità di _____
(QUALIFICA)

contatto tempo indeterminato contratto tempo determinato _____
(specificare durata)

CHIEDE

compatibilmente con le esigenze di servizio un **permesso breve** per il giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ per complessive n° _____ ore
(ai sensi dell'art.16¹ del CCNL 2006-09).

Il sottoscritto/a dichiara di avere fruito nel corso dell'a.s. in corso n° _____ ore complessive di permessi brevi.

Milano, _____

Firma _____

VISTO: Il responsabile procedimento
IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Angelo Russo)

VISTO : SI CONCEDE/NON SI CONCEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Cataldo Domina)

¹ Art. 16 c.c.n.l. 29/11/2007 = Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno scolastico per il personale a.t.a.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi i cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.